



Corte dei Conti
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Maria Annunziata RUCIRETA	presidente
Nicola BONTEMPO	consigliere
Mauro NORI	consigliere
Francesco BELSANTI	consigliere, relatore
Vincenzo DEL REGNO	consigliere
Paolo BERTOZZI	consigliere
Patrizia IMPRESA	consigliere
Fabio ALPINI	referendario
Rosaria DI BLASI	referendario
Anna PETA	referendario

nell'adunanza da remoto del 1° ottobre 2020

DELIBERA

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare

alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le proprie deliberazioni n. 1 del 12 gennaio 2016, n. 1 del 12 gennaio 2017 e n. 1 del 25 gennaio 2018, con le quali sono stati approvati i programmi di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016, 2017 e 2018;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2015 e 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 30 maggio 2016 n. 22 e 5 aprile 2017 n. 6;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013", i cui principi vengono confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2015 e 2016;

VISTO il comma 8-bis dell'art. 85 del d.l. 18/2020 - aggiunto dalla legge di conversione e successivamente modificato dal d.l. 28/2020 - il cui ultimo periodo prevede che "*Le udienze, le adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte mediante collegamento da remoto, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, secondo le modalità tecniche definite ai sensi dell'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174*";

VISTE le "*Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenze e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti*", emanate dal Presidente della Corte dei conti con decreto del 18 maggio 2020;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata a seguito dell'istruttoria svolta sul rendiconto degli esercizi 2015 e 2016 del **Comune di Pieve a Nievole (PT)**, con deliberazione del 16 gennaio 2020, n. 1;

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata all'ente in data 16 gennaio 2020;

VISTA la delibera dell'Ente del 14 luglio 2020, n. 25 (pervenuta alla Sezione in data 8 settembre 2020, prot. n. 6814), in ordine ai provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2015 e 2016 come rappresentati nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti in sede istruttoria;

ESAMINATA la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del competente settore della Sezione di controllo;

CONSIDERATO che l'Ente non ha chiesto di partecipare all'adunanza pubblica del 1° ottobre 2020;

UDITO il relatore, cons. Francesco Belsanti;

FATTO E DIRITTO

Con la "specifica pronuncia di accertamento" di cui alla deliberazione citata nelle premesse, che deve considerarsi integralmente richiamata, la Sezione ha evidenziato una serie di criticità attinenti al risultato di amministrazione.

In particolare, è stata evidenziata:

- la non corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE);
- la non corretta determinazione e apposizione dei vincoli derivanti da leggi e principi contabili.

Nello specifico, nell'esercizio 2015 l'Ente ha determinato il FCDE ricorrendo all'adozione del metodo semplificato, previsto al punto 3.3 del principio contabile, sommando al FCDE accantonato nel risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015 (pari a 714.429,82 euro), la quota di FCDE accantonato nel bilancio di previsione 2015 (pari a 154.891,89 euro), detratto l'importo di 106.552,25 relativo allo stralcio di residui attivi effettuato nella gestione 2015.

L'Ente ha, inoltre, detratto una ulteriore quota, pari a 188.467,16 euro, relativa a riscossioni di residui attivi considerati di dubbia esigibilità effettuate nell'esercizio 2015. Tale scelta non è stata ritenuta corretta da questa Sezione, con la pronuncia citata, in quanto possibile solo qualora l'Ente avesse fatto ricorso alla determinazione del FCDE mediante metodo ordinario.

Pertanto, la Sezione ha rideterminato il FCDE in euro 762.769,46 con una differenza di euro 188.467,16 rispetto all'accantonamento effettuato dall'Ente (pari ad euro 574.302,30).

Conseguentemente, al termine dell'esercizio 2015 il risultato di amministrazione è stato ridefinito con un saldo della parte disponibile pari a 543.621,43 euro, differente rispetto a quello quantificato dall'Ente, pari ad euro 732.088,59.

La criticità riscontrata sul FCDE al 31 dicembre 2015 si è riflessa anche sulla determinazione del FCDE da accantonare al 31 dicembre 2016 motivo per cui l'accantonamento, che per i nuovi principi contabili è da considerare congruo, è risultato essere pari a 1.011.474,05 euro, superiore per euro 188.467,16 rispetto all'importo determinato dall'Ente, pari ad euro 823.006,89.

Inoltre, sempre con riferimento all'esercizio 2016, la Sezione ha accertato che, relativamente ai maggiori residui attivi registrati nel corso dell'anno per un importo pari a 53.347,73 euro, concernenti le sanzioni per violazioni del codice della strada, l'Ente non ha disposto il relativo vincolo nel risultato di amministrazione per la quota indicata dalla legge e dai principi contabili (fissato per legge in misura non inferiore al 50 per cento dei proventi stessi ai sensi dell'art. 208 d.lgs. n. 285/1992), pari ad euro 26.673,87.

Pertanto, la Sezione ha ridefinito il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 con un saldo della parte disponibile pari a 354.853,06 euro, differente rispetto a quello quantificato dall'Ente, pari ad euro 569.994,09.

Conseguentemente la Sezione, ai sensi dell'art.148-bis del Tuel, ha disposto che il Comune di Pieve a Nievole adottasse, quale misura correttiva, apposita delibera consiliare, al fine di dare una corretta rappresentazione dei dati di rendiconto riferiti all'esatta determinazione del risultato di amministrazione e della parte disponibile per gli esercizi 2015 e 2016, nonché al fine di portare i necessari aggiustamenti nei bilanci degli esercizi successivi.

Il Comune di Pieve a Nievole ha adottato l'atto consiliare n. 25 del 14 luglio 2020 con il quale ha preso atto dei rilievi evidenziati dalla Sezione nella delibera di pronuncia specifica ed ha provveduto come segue:

1. ha riapprovato il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione riferito agli esercizi 2015 e 2016 nei termini indicati dalla Sezione con la pronuncia citata;

2. ha rideterminato, per il 2017, sia la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il FCDE, aumentandola di euro 188.467,16, sia la quota destinata a investimenti, risultata essere pari a zero (a seguito di ulteriori controlli espletati dall'Ente), quantificando la parte disponibile in euro 251.288,16;

3. ha rideterminato, per il 2018, sia la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il FCDE, aumentandola di euro 188.467,16, sia la parte disponibile, definendola con un saldo negativo di euro 13.571,37;

4. ha quantificato il disavanzo sostanziale in euro 93.086,30 considerando che le statuizioni di questa Sezione, con la pronuncia specifica n. 1/2020, hanno determinato non solo l'emersione di una parte disponibile negativa al 31 dicembre 2018 ma anche l'irregolare utilizzo di un avanzo di amministrazione (registrato dall'Ente in sede di approvazione del rendiconto 2018) in realtà non esistente ed in buona fede applicato, in parte, all'esercizio 2019 per euro 79.514,93 (disavanzo sostanziale euro 13.571,37 più euro 79.514,93).

Inoltre, l'Ente ha evidenziato che, dai conteggi scaturenti dallo schema di rendiconto 2019 approvato con Delibera Giunta Comunale n. 64/20, gli effetti dei ricalcoli dei risultati di amministrazione derivanti dalla deliberazione di questa Sezione, sono stati interamente riassorbiti al 31 dicembre 2019 considerando che, a fronte di un risultato di amministrazione al 31 dicembre, pari ad euro 2.354.278,64 (così composto: euro 2.221.603,22 parte accantonata; euro 48.998,87 parte destinata agli investimenti), la parte disponibile, positiva, ammonta ad euro 83.676,55 (con riassorbimento del disavanzo sostanziale registrato al termine dell'esercizio 2018).

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Toscana

ACCERTA

- l'idoneità dei provvedimenti relativi alla corretta rideterminazione delle componenti del risultato di amministrazione per gli esercizi 2015 e 2016, nonché ai riflessi di tale rideterminazione sui rendiconti degli esercizi successivi, con riserva di verificare in modo analitico le risultanze complessive di tali rendiconti nel corso degli ulteriori controlli che saranno effettuati sulle gestioni 2017, 2018 e 2019.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 1° ottobre 2020.

Il relatore
Francesco Belsanti
(firmato digitalmente)

Il presidente
Maria Annunziata Rucireta
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 6 ottobre 2020

Il funzionario preposto al servizio di supporto
Claudio Felli
(firmato digitalmente)